

# COMUNE DI SEREGNO

## CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

### **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto i servizi di raccolta/smistamento/trasposto e distribuzione della corrispondenza del Comune di Seregno (di seguito denominato Committente).

Il presente capitolato speciale contiene le specifiche per l'affidamento del servizio postale per il triennio 2025-2026-2027.

Il contratto sarà stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m) dell'Allegato I.7 del Codice, in relazione alle quantità di prestazioni oggetto dell'appalto.

**CPV 64112000-4 'Servizi postali per la corrispondenza'.**

**CUI S00870790151\_2024\_00027.**

### **ART. 2 DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio avrà decorrenza presumibilmente dal 1° maggio 2025 sino al 31/12/2027.

Dalla data sopraindicata, l'operatore economico risultato aggiudicatario dovrà dare avvio alla completa gestione del servizio, secondo quanto stabilito nel presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) il Committente a seguito dell'aggiudicazione può dar luogo all'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto. Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni già eseguite.

### **ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO**

L'appalto è costituito da un unico lotto. Le attività oggetto della prestazione sono funzionalmente connesse tra di loro e, di conseguenza, è preferibile una gestione unitaria delle diverse fasi. Si ritiene che, in ragione del valore del servizio oggetto dell'affidamento, i costi di transazione e di gestione dell'appalto con più fornitori annullerebbero i benefici ottenibili dalla suddivisione in lotti e renderebbero l'appalto poco efficiente e antieconomico.

L'importo complessivo triennale dell'appalto a base di gara è stimato in € 195.579,10 (esclusa I.V.A e compresi i costi della sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati in € 00,00)

L'importo dell'appalto posto a base di gara è rapportato alla spesa storica sostenuta dalla Stazione Appaltante per analogo servizio ed è da ritenersi puramente indicativo e non vincolante.

L'aggiudicatario pertanto sarà remunerato sulla base dei servizi effettivamente resi e documentati e il Committente non si impegna a garantire un numero minimo di operazioni da eseguire, né un importo minimo da corrispondere.

### **ART. 4 – OPZIONI**

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, potrà aumentare o diminuire le prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. L'importo stimato in aumento di tale operazioni è pari a € 39.115,82 (IVA esclusa e compresi i costi della sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati in € 00,00). Il Comune può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, in tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 4 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale operazioni è pari a di € 23.224,00 (escluso I.V.A e compresi i costi della sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati in € 00,00). L'aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto così come definito dall'art. 120, comma 10 del D. Lgs. 36/2023.

La comunicazione di proroga sarà effettuata a mezzo posta elettronica certificata almeno 60 (sessanta) giorni prima della naturale scadenza.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del citato decreto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

#### **ART. 5 – VALORE GLOBALE DELL'APPALTO**

Il valore globale stimato dell'appalto, pertanto, ammonta ad € 257.918,92 (escluso I.V.A e compresi i costi della sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati in € 00,00).

#### **ART. 6 – FINANZIAMENTO**

Il contratto è finanziato con fondi ordinari di bilancio del Comune di Seregno.

#### **ART. 7 – REVISIONE DEI PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione del prezzo non può essere richiesta per i servizi già prestati.

Al raggiungimento delle condizioni sopra previste, l'appaltatore potrà richiedere quanto sopra detto alla Stazione Appaltante con indicazione motivata delle variazioni applicate.

La mancata presentazione della richiesta esonera a tutti gli effetti la Stazione Appaltante dal riconoscimento dell'eventuale compenso revisionale.

Tale adeguamento sarà possibile a decorrere dal secondo anno del servizio.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi verranno utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta come da comma 5 lettera b) dell'art. 60 del citato decreto.

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

#### **ART. 8 – COSTI DELLA MANODOPERA**

Il servizio oggetto del presente appalto prevede la realizzazione delle attività contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali in vigore dal 21.12.2023 al 31.12.2025 Codice CNEL per flusso Uniemens: Cod. K711.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023, il quale dispone che "Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la Stazione Appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera [...]".

L'Ente ha proceduto alla stima di tali costi; per il calcolo del costo della manodopera si è fatto riferimento alla Relazione AIR che alle "Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali" n. 16/2022, approvate dall'ANAC con Delibera n. 185/2022 e Delibera AGCOM n.116/22/Cons del 13/04/2022, che prevedono una produttività pari a:

- un addetto ogni 17.143 pezzi di notifiche eseguite a mezzo di messo comunale nell'arco di un anno;
- un addetto ogni 30.000 pezzi di raccomandata nell'arco di un anno
- un addetto ogni 120.000 pezzi di corrispondenza ordinaria nell'arco di un anno.

Per quanto riguarda i costi del personale, si è fatto riferimento al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 23 del 4 aprile 2024 concernente la determinazione costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali in appalto a decorrere dai mesi di gennaio e marzo 2024 e gennaio e dicembre 2025 (ultima tabella disponibile).

In particolare, è stato considerato il costo annuo del 4° livello (livello a cui sono riconducibili la maggior parte delle operazioni necessarie allo svolgimento delle attività previste dall'appalto) a decorrere da gennaio 2025 pari a € 35.504,24 annui.

Si precisa che il valore della procedura è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno rapportato alla spesa storica sostenuta dalla Stazione Appaltante per analogo servizio nel biennio precedente.

Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante né per contraenti nei confronti dell'aggiudicatario.

Il calcolo del costo della manodopera risulta quindi dalla tabella sottostante:

Anno di riferimento	Numero totale di invii da recapitare con posta ordinaria	Numero di persone necessarie	Numero totale di invii da recapitare con posta raccomandata	Numero di persone necessarie	Costo annuo 4° livello €	Costo della manodopera per l'anno di riferimento €
2025	5.238	0,044	13.623	0,45	17.752,12	
2026	5.238	0,044	13.623	0,45	17.752,12	
2027	5.238	0,044	13.623	0,45	17.752,12	
Costo complessivo manodopera nel triennio						53.256,36

#### **ART. 9 - DISPOSIZIONI INERENTI LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

L'appaltatore si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

La presente procedura di gara ha ad oggetto attività che non danno origine a rischi di interferenza e pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26 comma 3, del decreto sopracitato. Resta inteso che qualora il Committente ritenesse che con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione possano sussistere rischi da interferenza procederà alla redazione del documento che sarà sottoscritto per accettazione all'operatore affidatario.

È comunque onere dell'operatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

#### **ART. 10 – CLAUSOLA SOCIALE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui all'art. 2 del presente capitolato speciale d'appalto oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative dei propri lavoratori e per quelli in subappalto.

#### **ART. 11 – CONTRATTO**

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante entro i termini di legge (art. 18, comma 2, del Codice dei contratti).

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (bolli, tassa di registrazione, diritti di segreteria ecc..) se dovute nonché le tasse e le imposte che risulteranno dovute nel corso del rapporto contrattuale, salvo diversa disposizione di legge.

#### **ART. 12 – PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO**

Il presente bando prevede il servizio di prelievo, trasporto (pick-up), affrancatura, spedizione e recapito della corrispondenza della Stazione Appaltante sul territorio nazionale e, se necessario, extra-nazionale, compreso di tutte le operazioni propedeutiche e comunque connesse allo svolgimento del servizio che di seguito si elencano in modo indicativo e non necessariamente esaustivo.

Si riporta la stima di flusso di spedizione del servizio in oggetto, calcolata tenendo conto di una media relativa alla movimentazione nell'arco di un anno.

Il flusso di invio della corrispondenza è destinato principalmente (l'80% del totale) a indirizzi sul territorio del Comune di Seregno e la grammatura – sia per la posta ordinaria che per la raccomandata – è per il 90% tra 0-20 gr e 20-50 gr.

<b>STIMA PEZZI POSTA NAZIONALE ORDINARIA</b>	<b>STIMA PEZZI POSTA ESTERO ORDINARIA</b>	<b>STIMA PEZZI POSTA NAZIONALE RACCOMANDATA A/R</b>	<b>STIMA PEZZI POSTA ESTERO RACCOMANDATA A/R</b>	<b>STIMA CARTOLINE AIRE</b>
<b>5.207</b>	<b>31</b>	<b>13.508</b>	<b>115</b>	<b>1.300</b>

**La stima di flusso deve intendersi unicamente come riferimento indicativo per la valutazione economica del contratto e non obbliga la Stazione Appaltante a procedere all'effettiva spedizione delle quantità esposte né a mantenere invariata la loro ripartizione.**

Tale stima ha carattere meramente indicativo ai soli fini della valutazione economica del contratto, che è da considerarsi "a misura": l'entità dell'affidamento deriverà esclusivamente dalle prestazioni effettivamente richieste ed eseguite durante l'espletamento del servizio. Tanto la stima del valore contrattuale quanto il volume delle spedizioni rendicontate devono intendersi come dati esclusivamente indicativi, che vengono resi noti con l'unica finalità di fornire ai concorrenti un quadro di massima delle dimensioni del servizio, senza che ciò costituisca alcuna forma di vincolo per l'Amministrazione in corso di procedura di gara ed in fase di esecuzione del contratto. All'aggiudicatario pertanto sarà corrisposto il controvalore degli invii effettivamente eseguiti nel periodo di vigenza del contratto; il contraente nulla potrà pretendere in caso di mancato raggiungimento dell'importo stimato per il periodo contrattuale.

Per la posta in partenza l'aggiudicatario dovrà:

- Ritirare la corrispondenza presso la sede del Committente in via Umberto I° 78, tre giorni alla settimana – lunedì, mercoledì, venerdì – tra le ore 11:30 e le ore 12:30 e in caso di particolari esigenze di servizio entro altro orario o altra sede nel territorio comunale che verranno all'occorrenza comunicate.

La corrispondenza in partenza sarà predisposta a cura degli uffici comunali in busta chiusa, con indirizzo completo del destinatario e suddivisa in apposite scatole fornite dall'aggiudicatario; la corrispondenza sarà accompagnata da una distinta riepilogativa – il cui modello dovrà essere fornito dall'aggiudicatario – firmata dall'addetto al ritiro.

- Consegna dei codici a barre adesivi e degli avvisi di ritorno per la posta destinata in Italia e per quella all'Estero, se necessario.
- Comprendere eventuali richieste saltuarie ed eccezionali (altri invii postali quali pacchi, contrassegno, raccomandata 1 giorno, piego di libri, atti giudiziari) fino ad un massimo di circa 15/20 all'anno.
- Provvedere al servizio di prelievo e trasporto (pick-up) nonché alla pesatura, affrancatura e predisposizione di tutte le operazioni necessarie allo smistamento e alla distribuzione sul territorio nazionale e, se necessario, extra-nazionale.
- Il recapito degli invii raccomandati dovrà avere caratteristiche di tracciabilità in tempo reale. Lo stato di avanzamento della procedura di consegna al destinatario dovrà essere accessibile e consultabile on-line in qualsiasi momento dal Committente senza alcun onere a suo carico.
- Alla fattura mensile dovrà essere allegata una distinta indicante tipologia di spedizione, peso, area di destinazione e costi addebitati.
- Provvedere a quantificare e fatturare separatamente le cartoline avviso AIRE da recapitare sul territorio extra-nazionale in caso di consultazioni elettorali.
- Garantire il recapito della posta ordinaria entro il 4° giorno lavorativo e il recapito della posta raccomandata con ricevuta di ritorno (e tempi certificati) entro il 3° giorno lavorativo, esclusi eventuali tempi necessari alla lavorazione della corrispondenza; nell'eventualità di destinatario sconosciuto/trasferito/inesistente procedere con la restituzione della/e buste con l'indicazione del motivo del mancato recapito.
- Recapitare gli invii con indirizzo inesatto o insufficiente se risulta possibile individuare il destinatario in modo certo; solo qualora fosse impossibile, restituire gli stessi con l'indicazione del motivo del mancato recapito: sconosciuto/trasferito/irreperibile/deceduto/indirizzo inesatto/indirizzo insufficiente/indirizzo inesistente.
- Nel caso di posta ordinaria il recapito è effettuato mediante immissione nelle cassette domiciliari oppure con consegna direttamente al destinatario o altro soggetto abilitato al ritiro.
- Nel caso di raccomandata A/R, se non fosse possibile effettuare la consegna al destinatario per assenza dello stesso e/o di altro soggetto abilitato per legge a ricevere l'invio, lasciare un avviso di tentata consegna (avviso di giacenza) nella cassetta domiciliare del destinatario, con indicazione del punto di ritiro, del contatto telefonico, degli orari e della data da cui sarà possibile il ritiro. L'affidatario è tenuto ad assicurare un tempo di giacenza gratuita pari ad almeno 30 giorni solari, decorrenti dalla data di consegna dell'avviso, e garantire il ritiro dal lunedì al sabato. Decorso inutilmente il periodo di giacenza di 30 giorni la corrispondenza non ritirata verrà restituita al Comune. In caso di sottoscrizione rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito. La cartolina di ricevimento/avviso di mancata consegna deve assolutamente ritornare al Committente non oltre il decimo giorno lavorativo successivo all'ultimo tentativo di consegna al destinatario.
- Strutturare il servizio mediante l'impiego organizzativo e logistico dei mezzi, attrezzature, materiali e personale propri che il contraente riterrà idonei a garantire l'ottimale esecuzione dell'incarico.
- All'atto dell'aggiudicazione fornire un nominativo, un numero di postazione telefonica fissa e/o mobile e un indirizzo e-mail di uno o più dipendenti preposti all'assistenza tecnica e amministrativa. 4

**Il contraente si impegna a consegnare a Poste Italiane S.p.a. gli invii postali diretti in aree territoriali diverse da quelle coperte direttamente, o riservati in esclusiva al Servizio Postale Universale, nello stesso giorno del ritiro, in orario che consenta l'avvio del procedimento di recapito entro lo stesso giorno.** I relativi costi saranno corrisposti dal contraente al Fornitore del Servizio Universale (FSU) in base alle tariffe vigenti alla data di lavorazione, applicate da Poste Italiane S.p.a. per i servizi omologhi del Servizio Universale. Tali costi saranno successivamente fatturati all'Amministrazione Comunale sulla base di specifica rendicontazione. Il ricorso al Fornitore del Servizio Universale non costituisce subappalto.

Prima della sottoscrizione del contratto o prima della consegna sotto riserva di legge, dovrà essere comunicato il o i punti di giacenza ove verrà depositata la posta in caso di mancata consegna per assenza del destinatario ovvero assenza/rifiuto delle altre persone che in sua vece possono ritirarla.

Il/I punti di giacenza dovranno essere facilmente identificabili dai cittadini, con esclusione, quindi, di commistioni con altri esercizi e dovranno essere dotati di idonee caratteristiche di sicurezza e riservatezza e dovrà essere garantito il ritiro dal lunedì al sabato, con un'apertura minima di 7 ore giornaliere complessive (in orario sia antimeridiano che pomeridiano) dal lunedì al venerdì e di 4 ore il sabato e per tutto l'anno.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare le modalità di ritiro della posta, comunicando all'affidatario del servizio le variazioni con massimo 15 gg di preavviso.

#### **Art. 13 - REFERENTE**

Per la regolare esecuzione delle prestazioni il contraente, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, dovrà nominare un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto al servizio, e dovrà comunicare al Comune i nominativi del personale addetto allo svolgimento dell'attività in questione.

Il Comune si rivolgerà direttamente al Referente per ogni problematica inerente l'espletamento del servizio.

#### **ART. 14 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

L'aggiudicatario non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione del servizio in seguito a decisione unilaterale nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'aggiudicatario costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso la Stazione Appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Committente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

#### **ART. 15 – ANTICIPAZIONE**

Relativamente all'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore non si applica quanto previsto dall'art. 125 comma 1 del Codice dei Contratti in virtù di quanto dell'art. 33 dell'Allegato II.14.

#### **ART. 16 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, la Stazione Appaltante corrisponderà all'aggiudicatario un corrispettivo nella misura determinata in sede di scelta del contraente.

Il pagamento del corrispettivo avverrà in misura corrispondente alle prestazioni effettivamente svolte, con cadenza mensile, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa fattura fiscalmente regolare, riportanti il numero di CIG B422596B28 nonché ogni altro elemento normativamente previsto in materia di fatturazione elettronica.

Le fatture dovranno essere corredate dalle distinte mensili relative alle spedizioni lavorate, indicanti tipologia di spedizione, peso, area di destinazione e costi addebitati.

Il termine di pagamento sarà sospeso qualora la Stazione Appaltante dovesse riscontrare errori e/o omissioni, non meramente formali, nella fattura e/o nella documentazione allegata, sino a debita regolarizzazione; per tale sospensione l'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili al Committente non potrà essere invocato dall'aggiudicatario per la risoluzione o per la sospensione del contratto, né per avanzare pretese di risarcimento di danni o di pagamento di interessi moratori.

Non si procederà al pagamento, anche parziale, del corrispettivo previsto per le prestazioni eseguite in assenza delle verifiche positive sul possesso dei requisiti oggetto di autocertificazione e che, qualora sia accertata l'assenza di uno dei predetti requisiti, la Stazione Appaltante recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute nei limiti delle utilità conseguite, in tal caso si procederà alle segnalazioni alle competenti autorità.

La fattura elettronica dovrà contenere l'imputazione della spesa al relativo capitolo di Bilancio comunale, e riportare il seguente riferimento al codice univoco di fatturazione per l'Ufficio Protocollo: codice H7SKFA.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, la Stazione Appaltante non può accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici previsti dalla sopra indicata normativa, alla quale si rimanda.

### **ART. 17 – SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito soltanto ove previamente indicato in fase di gara e alle condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. In tal caso, la domanda di subappalto deve pervenire almeno venti giorni prima la data stimata per l'inizio delle relative lavorazioni, completo di copia del contratto di subappalto, con l'indicazione delle parti del contratto che si intendono subappaltare, nonché idonea autocertificazione dell'impresa subappaltatrice circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

Le seguenti prestazioni devono essere eseguite a cura dell'aggiudicatario in ragione delle singole caratteristiche dell'appalto in quanto strettamente connesse tra di loro e, di conseguenza, non suddivisibili:

prelievo, trasporto (pick-up), affrancatura, spedizione della corrispondenza del Comune di Seregno sul territorio nazionale e, se necessario, extra-nazionale, compreso di tutte le operazioni propedeutiche e comunque connesse allo svolgimento del servizio

In particolare si ritiene che l'efficienza operativa e gestionale possa essere garantita maggiormente dalla presenza di un unico soggetto fornitore che risponda delle diverse tipologie di corrispondenza (ordinaria, raccomandata e richieste di altri servizi postali saltuari).

È ammesso il subappalto a soggetto terzo ove l'aggiudicatario con la propria organizzazione non sia in grado di coprire tutti i CAP in autonomia ovvero di raggiungere l'intera area geografica nazionale di destinazione degli atti o non abbia la capacità organizzativa di eseguire le richieste saltuarie ed eccezionali specificate del Capitolato.

È in ogni caso vietato il subappalto integrale.

L'appaltatore rimane comunque l'unico responsabile del corretto svolgimento del servizio

In conformità a quanto previsto dalle linee guida ANAC-AGCOM per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali, si ricorda che non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) i contratti sottoscritti dall'affidatario del servizio postale con terzi sub-contrattanti, aventi ad oggetto anche una sola delle fasi del servizio postale stipulati anteriormente all'indizione della procedura di gara;
- b) i contratti di franchising stipulati anteriormente all'indizione della procedura di gara;
- c) la postalizzazione effettuata tramite rete del concessionario del servizio universale come indicato dalla Delibera ANAC n. 185 del 13/4/2022 e delibera AGCOM n. 116/22/CONS del 13/4/2022;
- d) gli accordi sottoscritti dall'appaltatore con terzi per la gestione della corrispondenza internazionale non costituiscono subappalto, rappresentando l'unica modalità tecnicamente ipotizzabile per l'esecuzione delle prestazioni, in quanto le licenze e le autorizzazioni sono limitate al territorio nazionale.

### **ART. 18 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario è sempre responsabile, sia verso la Stazione Appaltante che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti, manlevando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per danni a

persone o a cose che dovrebbero accadere nell'esercizio del servizio.

L'aggiudicatario si obbliga a sollevare la Stazione Appaltante da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento da parte dell'impresa degli obblighi contrattuali per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità per danni a persone o cose eventualmente subiti, anche da terzi, a seguito ed in conseguenza dell'esecuzione del servizio oggetto del contratto o per cause connesse allo stesso.

Si applicano comunque le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, norme a garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali, rientrando il servizio oggetto dell'appalto in tale casistica.

#### **ART. 19 – PERSONALE E OBBLIGAZIONI ACCESSORIE**

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto, per svolgere le prestazioni contrattuali si avvarrà di proprio personale, regolarmente assunto sotto la sua esclusiva responsabilità.

L'aggiudicatario è tenuto ad impiegare personale adeguatamente formato, qualificato e comunque qualitativamente idoneo allo svolgimento dell'incarico, che dovrà inoltre essere quantitativamente sufficiente a garantire la gestione delle attività oggetto del presente incarico.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'aggiudicatario sarà tenuto a darne comunicazione scritta al Committente, in via preventiva e tempestiva e comunque dovrà assicurare le spedizioni e le consegne urgenti.

L'aggiudicatario risponde totalmente ed integralmente dell'operato dei propri dipendenti.

L'aggiudicatario si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

La Stazione Appaltante rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono fra l'aggiudicatario e il personale da questi assunto ed è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale dell'impresa durante lo svolgimento del servizio.

L'aggiudicatario sostiene il costo del proprio personale necessario per l'espletamento dell'attività e della relativa formazione.

#### **ART. 20 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'impresa assume inoltre i seguenti obblighi:

- a) prendere visione e rispettare gli obblighi e le prescrizioni a proprio carico disposti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165", disponibile sul sito del Committente, alla voce Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali, <http://www.seregno.info/amministrazione/trasparenza/1/2/>.

Con la presentazione dell'offerta, si intenderà accettato integralmente da parte dell'aggiudicatario il contenuto del succitato codice di comportamento dei dipendenti pubblici, visionabile e scaricabile dal sito istituzionale del Committente.

Il contratto aggiudicato potrà essere risolto di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., qualora la Stazione Appaltante dichiari di valersi della presente clausola avuta conoscenza della violazione di uno o più obblighi prescritti dal sopra citato codice di comportamento.

- b) comunicare tempestivamente alla Prefettura ed al Committente i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'Appaltatore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

#### **ART. 21 - GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA**

L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" secondo quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei Contratti pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente pari a € 3.911,58.

La garanzia provvisoria deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, c. 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Codice la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (art. 106, comma 7 del Codice). La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma 1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione contratto (art. 106, comma 10 del Codice).

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" secondo quanto previsto dall'art. 117 del Codice dei Contratti, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 7 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **ART. 22 – GARANZIA ASSICURATIVA**

L'operatore economico affidatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati al Committente o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il Committente da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di stipulare specifica polizza assicurativa a copertura del rischio per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale minimo di € 1.000.000,00 per sinistro e del rischio per Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO) con un massimale minimo di € 1.000.000,00 per sinistro. Il contratto assicurativo dovrà essere efficace per tutta la durata contrattuale. Nella polizza dovrà essere inoltre indicato che il Committente deve essere considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Il contratto dovrà prevedere un numero illimitato di sinistri.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'operatore economico potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro.

Il costo della suddetta polizza è da ritenersi compreso nell'importo contrattuale, pertanto ogni onere ad essa relativo deve essere considerato a carico dell'operatore economico.

In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni al Committente potrà rivalersi, mediante trattative, sui crediti dell'operatore economico o sulla garanzia definitiva.

La regolare costituzione della presente polizza assicurativa dovrà essere documentata dall'operatore economico prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio della prestazione.

#### **ART. 23 - CONTROLLI**

La Stazione Appaltante effettuerà, con le modalità ritenute più opportune, controlli sulla regolare esecuzione del servizio e sulla correttezza della rendicontazione da parte del contraente.

In particolare si riserva di effettuare dei controlli mensili al ricevimento della fattura tramite la corrispondenza tra quanto fatturato e le distinte delle spedizioni redatte dall'aggiudicatario e consegnati all'Ufficio Protocollo.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontrasse inesattezze e/o incongruenze nei conteggi ne darà

tempestiva comunicazione all'aggiudicatario per le dovute rettifiche.

Qualora l'aggiudicatario non dovesse dare esecuzione al servizio secondo le prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Contratto, il Dirigente del Settore/Responsabile del servizio assumerà i provvedimenti previsti dai successivi artt. 13, 14, 15.

#### **ART. 24 - PENALI**

L'aggiudicatario è tenuto all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

Nell'esecuzione del servizio, oltre all'osservanza del presente Capitolato Speciale d'Appalto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso.

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente Schema Patti e Condizioni, non imputabili a cause di forza maggiore debitamente comprovate e riconosciute valide dell'Amministrazione, all'aggiudicatario inadempiente potranno essere applicate le seguenti penalità:

1. per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio, lo 0,1% del valore del contratto;
2. per altri ritardi nell'esecuzione del servizio rispetto ai tempi previsti dall'art. 12 del presente Capitolato: lo 0,1% per ogni giorno di ritardo, riferito al valore del contratto.
3. per altre difformità rispetto alle modalità di svolgimento del servizio previste all'art. 12 del presente Capitolato da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 per ogni infrazione, oltre alla decurtazione del servizio non effettuato, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune.

Qualora l'importo delle penali superi il 10% del valore complessivo del contratto, ovvero, gli inadempimenti, l'irregolarità e/o il ritardo siano di particolare gravità, la Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii

La gravità degli inadempimenti è correlata sia alle conseguenze da essi derivanti sia al grado di importanza dell'adempimento.

In ogni caso l'appaltatore sarà ritenuto responsabile dei danni causati alla Stazione Appaltante per il ritardo o l'imperfetta esecuzione del servizio.

Nel caso di applicazione delle penali, l'ammontare sarà trattenuto in sede di liquidazione mensile delle fatture. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di valersi della cauzione definitiva per l'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che l'Amministrazione appaltante intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

L'amministrazione comunale non compenserà le prestazioni non eseguite ovvero non regolarmente eseguite, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni in ognuna delle ipotesi sopra previste.

#### **ART. 25 – RECESSO UNILATERALE**

Ai sensi e con le modalità previste all'art. 21-sexies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento previa formale comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a venti giorni e tenendo indenne la stessa mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.

#### **ART. 26 - RISOLUZIONE ANTICIPATA**

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, può risolvere il contratto senza limiti di tempo qualora si verificano una o più delle condizioni previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, qualora l'esecuzione del servizio sia ritardata causa negligenza dell'aggiudicatario allo stesso verrà assegnato un termine entro il quale le prestazioni devono essere eseguite; il termine non sarà inferiore a dieci giorni, salvo situazioni d'urgenza. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto l'aggiudicatario ha diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito e la Stazione Appaltante non è tenuta ad alcun indennizzo.

#### **ART. 27 – CONTROVERSIE**

Le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di applicazione del presente capitolato dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione.

Il Tribunale di Monza è comunque competente per tutte le controversie ai patti convenuti e non diversamente componibili secondo lo spirito di cui al presente articolo.

Si precisa che il contratto di cui trattasi **non conterrà la clausola compromissoria**, le eventuali controversie saranno devolute esclusivamente alla Giurisdizione del Foro di Monza.

E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal contratto in oggetto.

## **ART. 28 – TUTELA DELLA PRIVACY**

Il Committente è titolare del trattamento dei dati personali.

L'impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16; ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale.

Con l'aggiudicazione del servizio l'aggiudicatario assume pertanto l'incarico di 'Responsabile esterno del trattamento dei dati' contenuti nei documenti relativi al servizio, ai sensi del Regolamento UE 679/16.

In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

a) i dati devono essere trattati:

- secondo il principio di liceità;

- secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

b) i dati devono, inoltre, essere:

- trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

L'impresa aggiudicataria deve sottoporre il personale impiegato ai corsi previsti dalla sopracitata normativa e deve formalmente incaricare lo stesso del trattamento dei dati personali relativi agli utenti con cui vengono a contatto; non potrà comunicare a terzi i dati in suo possesso; dovrà adottare misure adeguate e idonee atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa e, in particolare:

1. deve gestire il sistema informatico, nel quale risiedono i dati forniti dal Titolare attenendosi anche alle disposizioni del Titolare del trattamento in tema di sicurezza;

2. deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni del Regolamento UE 679/16, adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di sicurezza.

L'impresa aggiudicataria si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata e dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dati. Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Seregno nella persona del Sindaco pro tempore, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati nella persona Responsabile del Servizio avvocatura Civica.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti ed all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo.seregno@seregno.info ed al seguente indirizzo PEC: dpo.seregno@pec.it.

## **ART. 29 - NORME FINALI**

L'aggiudicatario si impegna ad osservare oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto tutte le norme in vigore o emanate in corso d'opera che disciplinano i contratti di servizio, le norme relative alla sicurezza sul lavoro, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni, le norme sanitarie nonché le leggi anti-inquinamento e ogni altra disposizione normativa applicabile al Servizio oggetto del presente appalto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa richiamo alle disposizioni del Codice Civile, alle leggi e regolamenti vigenti.

La Stazione Appaltante, da parte sua, notificherà all'aggiudicatario tutti i provvedimenti amministrativi che potessero comportare variazioni alla situazione attuale.